

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
CONTRATTO D'APPALTO

Fornitura dei pacchetti manutentivi degli apparati della rete di Ateneo per il periodo 2020-2022

CIG 803521445B - CUI S80012650158201900047

APPALTATORE:

IMPORTO NETTO: Euro (...../.....), esclusa I.V.A.

* * * * *

L'anno **2019** e questo giorno (.....) del mese di in Milano, avanti a me, nata a il .../.../..., funzionario in servizio presso l'Università degli Studi di Milano e, come tale, delegata con decreto del Rettore registrato al n. 2461 in data 28.06.2017, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per le attività negoziali, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, (codice fiscale n. 80012650158), con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, nella persona del Direttore Generale, Roberto Conte, nato a il.../.../..., autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato Appaltante,

DALL'ALTRA

....., con sede legale in, nella persona di
..... nato a il, C.F.,
Amministratore Unico/Legale rappresentante/procuratore speciale della società,
come risulta dalla visura al Registro delle Imprese diestratta in data
....., di seguito *Appaltatore*.

Della identità personale, qualifica e capacità giuridica dei suddetti contraenti io
Ufficiale Rogante sono certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 82/2005.

PREMESSO

CHE con determina dirigenziale del .../.../..... è stata aggiudicata la gara d'appalto
a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in epigrafe, alla società
....., con sede legale in, che ha offerto un
ribasso del.....% sull'importo a base di gara;

CHE la spesa complessiva derivante dal presente contratto, per l'affidamento della
fornitura citata, è pari ad euro, IVA esclusa;

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che
l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

CHE nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia richiesta
dall'Appaltante (Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_....._.....) nei confronti
di, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si procede alla stipula
del presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico (all. sub 1 al contratto) e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura dei pacchetti manutentivi degli apparati della Rete di Ateneo per il periodo 2020-2022, meglio specificati ed elencati all'art. 1 del capitolato.

ART. 3 – Importo del contratto

L'importo del contratto è di euro, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa.

ART. 4 – Periodo di validità delle manutenzioni

Le componenti di manutenzione oggetto di fornitura dovranno avere corso di validità a far data dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022 compresi.

ART. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il disciplinare di gara, il capitolato e l'offerta presentata dall'Appaltatore.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 6 - Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in

ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prestazioni e relativi obblighi e oneri, si richiamano interamente gli articoli da 1 a 3 del capitolato.

ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione dell'appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti di cui all'art. 5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo art. 14.

ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal capitolato o da altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 - Pagamenti

L'Appaltante, accertata la regolarità della fornitura, come previsto dal capitolato agli artt. 6 e 7, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro

30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, secondo quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

L'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica ai sensi di legge.

Tali fatture dovranno essere inviate a: Divisione Telecomunicazioni - Università degli Studi di Milano, via Giuseppe Colombo 46, 20133, Milano e dovranno riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: 3JHM10.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 13.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 11 – Cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere

notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedure al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 – Penali

Le penali pecuniarie sono applicate in conformità a quanto stabilito all'art. 9 del capitolato.

ART. 13 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante si riserva l'insindacabile diritto di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, del capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Appaltante.

È, inoltre, facoltà dell'Appaltante procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;

- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 12 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;
- 4) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 5) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 6) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto.

In caso di risoluzione, l'Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 16, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante provvederà a liquidare le forniture per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo, addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento delle forniture stesse.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R. o PEC.

L'Appaltante, senza necessità di preavviso, risolve il contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva per l'interno importo residuo al momento della risoluzione, salvo il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In caso di risoluzione si applica integralmente l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 – Diritto di recesso

L'Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le ipotesi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 15 – Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto, fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – Deposito cauzionale

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva n.
rilasciata in data .../.../... da, di importo pari a euro
....., contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del

garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 in vigore dal 25.04.2018, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 17 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.

(oppure)

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di legge, indicando i seguenti subappaltatori e le seguenti attività:

-

-

-

ART. 18 – RUP e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Con riferimento ai compiti del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto relativi alla redazione del verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni, nonché alla verifica di conformità, si richiamano sul punto gli articoli 5, 6 e 7 del capitolato.

ART. 19 - Obblighi dell'Appaltatore circa la tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al

contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo saranno effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 20 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto. Le parti danno

atto che il presente contratto, che ha per oggetto servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a norma del combinato disposto degli artt. 5, 40 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, va sottoposto a registrazione in termine fisso e misura fissa. Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, co. 1 bis, del D.P.R. 1972/642 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

ART. 21 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra Appaltante e Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al competente Foro di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 22 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso visione della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte.

ART. 23 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001.

ART. 24 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

._o_o_o._

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, su numero pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i..

Per l'Università degli Studi di Milano - il Direttore Generale dott. Roberto Conte

Per -

L'Ufficiale Rogante -